



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati gli artt. 107, 145 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e l'art. 23 del relativo Regolamento di applicazione, il Regolamento comunale del 28 marzo 2017, le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente e contro i rumori,

ORDINA

CAPITOLO 1

Norme generali

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2

Principio

¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Brissago sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato.

² Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3

Quiete notturna e pausa
pomeridiana

¹ È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 08.00.

² È vietata in particolare l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30, come pure al sabato prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00.

³ Il Municipio, in caso di comprovata necessità e ponderati gli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

- Art. 4**
- Domenica e giorni festivi**
- ¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
- ² In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
- Art. 5**
- Industria, artigianato e commercio**
- ¹ Nei lavori e nell'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e altri dispositivi di ogni genere devono essere adottati tutti i miglioramenti e gli accorgimenti che la tecnica più recente può offrire. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione non può essere ragionevolmente pretesa, il rumore deve essere ridotto nella misura massima possibile e reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese, oppure trasferendoli in luoghi discosti dalle zone abitate o più adatti. Nei casi gravi la fonte di rumore dovrà essere eliminata.
- ² È vietato eseguire lavori all'aperto tramite l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumori eccessivi; tali lavori rumorosi possono essere eseguiti unicamente all'interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre.
- ³ In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
- Art. 6**
- Lavori agricoli e di giardinaggio**
- ¹ Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
- ² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.
- ³ Il Municipio può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.
- Art. 7**
- Lavori edili**
- ¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va osservato in prossimità degli ospedali, delle case anziani, delle scuole (durante le lezioni), delle chiese e del cimitero (durante le funzioni).
- ² Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;

- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati, affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore;

³ L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

⁴ Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali competenti, è consentito anticipare l'inizio lavori all'aperto alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti norme. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei a ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura contravvenzionale.

⁵ In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 8

Locali sensibili al rumore

¹ I locali sensibili al rumore (destinati all'abitazione e al lavoro) devono essere convenientemente isolati acusticamente conformemente alle norme dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986.

² I laboratori, le aziende, le industrie, i depositi che generano molestie possono essere insediati sul territorio giurisdizionale del Comune solo nelle apposite zone previste dal Piano Regolatore e se rispettano le norme della presente Ordinanza.

³ Per attività esistenti il Municipio può ordinare misure idonee a ridurre gli inconvenienti nella misura massima possibile.

Art. 11

Esercizi pubblici

¹ Gli esercizi pubblici, le sale d'intrattenimento, i cinema, i teatri ed i loro utenti non devono disturbare gli inquilini all'interno degli stabili in cui sono ubicati ed il vicinato.

² Il Municipio, d'ufficio o su denuncia da parte di terzi, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, la chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

Art. 12

Apparecchi per la riproduzione del suono

¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare terzi. Resta riservato l'art. 13 della presente ordinanza.

² L'uso degli apparecchi di riproduzione del suono è di regola vietato nei luoghi pubblici quali strade, piazze, giardini, parchi, ecc. All'interno e in vicinanza dell'abitato è di regola vietato l'uso all'aperto di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato.

³ Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

⁴ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

⁵ In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 13

Manifestazioni pubbliche e feste

¹ L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

² Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda di autorizzazione della manifestazione.

³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è in principio ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno due settimane prima dell'evento.

Art. 14

Giochi all'aperto e attività sportive

¹ La pratica di giochi all'aperto e delle attività sportive all'aperto è di regola permessa dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

² Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, concedere delle deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³ I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 15

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

¹ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

² Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati nel rispetto della vigente legislazione federale e cantonale.

Art. 16

Animali

¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi.

² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venire impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

Art. 17

Lavori domestici

¹ Nell'esecuzione di lavori domestici è necessario aver riguardo per i coinquilini ed il vicinato.

² L'esecuzione di lavori domestici è ammessa nei limiti previsti dall'art. 3 della presente Ordinanza.

2 In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venire impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

Art. 18**Veicoli a motore**

¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

² È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento, riscaldare inutilmente e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 19¹**Elicotteri – voli commerciali**

¹ L'impiego di elicotteri per il trasporto di materiali con atterraggi esterni nella zona densamente popolata soggiace alla preventiva autorizzazione del Municipio.

² La richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per i voli tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito internet del Comune.

³ Per motivi di sicurezza e di lotta contro il rumore (art. 8 e art. 14 DEel), il rilascio dell'autorizzazione soggiace alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione può essere rifiutata, nei casi in cui il trasporto possa ragionevolmente essere eseguito con altri mezzi (autocarri, gru, ecc.);
- b) i voli possono essere autorizzati nei seguenti orari e giorni:

Periodo 01.10 – 31.05	Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì	09.00 – 12.00
Periodo 01.06 – 30.09	Lunedì, mercoledì, giovedì	14.00 – 16.00

- c) le autorizzazioni sono rilasciate in funzione dell'occupazione dello spazio aereo e delle aree di atterraggio, ritenuto che le richieste sono evase secondo l'ordine di entrata;

- d) i voli sono in principio esclusi nei giorni festivi e nei seguenti periodi: dal 15 dicembre al 7 gennaio, sette giorni dopo Pasqua, dal 15 luglio al 31 agosto;
- e) i pacchetti di rotazione (durata del volo) non potranno superare un'ora;
- f) i punti di carico e di scarico devono in principio essere il più vicino possibile tra loro, tenendo conto degli accessi stradali ubicati nelle immediate vicinanze.

⁴ In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Municipio, ponderati i vari interessi, può rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto sancito ai precedenti capoversi.

⁵ Per la zona ai Monti il Municipio può applicare norme meno restrittive, rilasciando in particolare autorizzazioni in un numero superiore rispetto al massimo giornaliero e/o settimanale consentito.

⁶ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 20

Manifestazioni aeronautiche
pubbliche al di fuori di
areodromi

¹ Le manifestazioni aeronautiche ai sensi dell'art. 15 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DEel) soggiacciono alla preventiva autorizzazione del Municipio.

² La richiesta deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima del previsto volo o della programmata manifestazione tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito internet del Comune.

Art. 22

Sirene e impianti d'allarme

¹ È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, dal cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

² Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di al massimo 30 secondi.

³ Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Art. 23

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa sino a CHF 10'000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss LOC.

Art. 24

Provvedimenti

¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 25

Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 23 maggio 2006.

Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

(R. Ponti)

Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

BOLLO

Risoluzione municipale n. 3722 del 17 settembre 2018.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 19.09.2018 e il 19.10.2018.

¹Articolo modificato con ris.mun.no. 4467 del 29 aprile 2019.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 03.05.2019 e il 02.06.2019.

BOLZANO